

n. reg. gen.	10
n. reg. serv.	5
data	27-12-2024



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

Via Locatelli Milesi n. 16

ORDINANZA DEL SINDACO

DIVIETO DI UTILIZZO DELLE COSIDDETTE LANTERNE CINESI VOLANTI

CONSIDERATO che:

- l'imminente periodo delle Festività Natalizie e di Fine Anno può prevedere momenti di festeggiamento, in area pubblica e privata, con l'utilizzo, tra l'altro, di mongolfiere alimentate da fiamma (c.d. lanterne cinesi volanti);
- tali piccole mongolfiere, una volta liberate in quota, non sono più governabili e possono raggiungere facilmente verde, pubblico e privato, abitazioni, strutture ricettive e locali pubblici ove, anche stante il periodo delle festività, possono essere presenti ospiti, residenti e clienti la cui incolumità può essere posta a serio rischio e pericolo dal divampare di incendi;

RITENUTO:

- necessario prevenire l'utilizzo di ogni strumento potenzialmente idoneo a minacciare od offendere l'incolumità di coloro che si trovano sul territorio comunale anche al fine di partecipare legittimamente a momenti di festeggiamenti, tra cui appunto le lanterne cinesi volanti;
- che tale necessità sia da reputarsi contingibile ed urgente nell'ambito di tutto il territorio comunale, in considerazione del pericolo determinato dagli spostamenti in aria delle mongolfiere di cui in oggetto, al fine di prevenire e contrastare i reali pericoli di incendio che potrebbero essere determinati dall'utilizzo di tali strumenti e tutelare pertanto l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

VISTI:

- l'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
- il Decreto 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno;
- l'articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- l'articolo 703 del Codice Penale.

DATO ATTO che dell'adozione della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'articolo 54 citato.

ORDINA:

A partire dal 27 dicembre 2024 fino a tutto l' 08 gennaio 2025 il divieto assoluto di impiego delle piccole mongolfiere alimentate da fiamma, c.d. lanterne cinesi volanti, in tutto il territorio comunale, con particolare riferimento allo svolgimento di intrattenimenti, spettacoli e feste in generale; nell'ambito di tali contesti ne è vietata anche la detenzione.

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267, con determinazione del pagamento della sanzione in misura ridotta in Euro 100,00.

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, all'atto dell'accertamento segue il sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, delle lanterne utilizzate ovvero detenute. Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

INFORMA che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

DISPONE:

- la trasmissione della presente Ordinanza al Signor Prefetto della Provincia di Bergamo;
 - la trasmissione della presente Ordinanza al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine e di Polizia competenti territorialmente, per la relativa vigilanza e controllo;
- la pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line del Comune.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria

LA SINDACA
(Avv. Valentina Ceruti)